

STATUTO ASSOCIATIVO

GRUPPO CICLISTICO "LA VOLPE"

CITTA' DI ACRI

Art. 1 - Costituzione

- 1) E' costituita una Associazione sportiva dilettantistica denominata Gruppo Ciclistico "La Volpe" che in seguito sarà chiamata Associazione. Nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
- 2) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di **solidarietà, trasparenza e democrazia** che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi

- 1) L'Associazione, non ha carattere politico o religioso non ha fine di lucro. Ha per fine, la pratica e l'incremento dello **sport del ciclismo**, a **livello amatoriale e dilettantistico**.
L'associazione organizza, e promuove manifestazioni sportive ciclistiche non agonistiche è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)

Art. 3 - Attività

- 1) L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati e nella osservanza di quanto dispone lo Statuto ed i Regolamenti della F.C.I. alla quale l'Associazione è affiliata.
- 2) Copia del presente Statuto e successive modificazioni ed integrazioni verrà consegnata a ciascun Socio.

Art. 4 - Sede

L'Associazione ha sede in Acri Via Baffi, 5 "Palazzo Feraudo" - Acri (Cosenza).

Art. 5 - Soci dell'Associazione

- 1) L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
 - **Soci Fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto.
 - **Soci ordinari:** coloro i quali non sono in possesso della tessera federale per lo svolgimento della attività ciclistica. Tali soci dovranno presentare la domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione che a maggioranza ne delibera l'ammissione.
 - **Soci sostenitori:** Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Associazione.
 - **Soci Onorari:** Il Consiglio Direttivo può nominare come "soci onorari" persone che abbiano fornito particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Ciascun Socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

- 2) Gli associati hanno tutti parità di diritti e di doveri.
- 3) Criteri di massima di ammissione ed esclusione dei soci:

Nella domanda di ammissione, l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione;

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- c) per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- d) per decesso;
- e) per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- f) per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile. La decisione è inappellabile.

4) I Soci minorenni devono allegare alla richiesta di adesione dell'Associazione un'apposita autorizzazione da parte di uno dei genitori.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

1) I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. La quota associativa è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o perdita della qualità di Socio. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2) I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta. Ogni socio può avere una sola delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3) I Soci hanno l'obbligo di:

osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate **soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate** secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 8 - Patrimonio ed entrate

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze del bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote sociali;
- b) contributi di privati;

- c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di Organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - h) entrate derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali e produttive marginali;
 - i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - j) ogni altro provento;
- 3) I fondi sono depositati presso Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 4) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o dal Tesoriere o altro Componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione).

Art. 9 - Organi sociali dell'Associazione

- 1) Organi sociali dell'Associazione sono:
- **l'Assemblea** dei Soci;
 - **il Consiglio Direttivo**;
 - **il Presidente**.
 - Organo di controllo dell'attività sociale è il **Collegio dei Revisori dei Conti**;

Art. 10 - Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 3) La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
- 4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- a) l'approvazione del **bilancio di previsione** per l'anno successivo;
 - b) l'approvazione della relazione di attività **bilancio consuntivo** dell'anno precedente;
 - c) L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
- 6) Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
 - c) approvare gli indirizzi e il programma proposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - e) fissare l'ammontare della quota sociale per l'esercizio annuale o altri contributi a carico dei soci quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
 - f) redazione del verbale dell'Assemblea da inserire nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
- 7) L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, o e-mail ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
- 8) L'Assemblea, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei soci diventasse particolarmente elevato.

In prima convocazione, l'**Assemblea ordinaria** è regolarmente costituita con la presenza della **metà più uno dei soci** presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci in proprio o con **esplicita delega scritta**. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

9) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Inoltre, in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo per l'approvazione o variazioni delle delibere.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 16.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Numero dei componenti **deve essere espressamente indicato** di 15 unità **comunque in numero dispari**. Resta in carica per anni **5** e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma qualora risultano assenti ingiustificati per almeno tre volte consecutive.
- 2) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il **Presidente** ed un **Vice Presidente**.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce **su convocazione del Presidente** almeno una volta ogni quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno **un terzo dei componenti**. In tale ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati i revisori dei conti, senza diritto di voto e possono essere invitati a partecipare esperti esterni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente **la maggioranza** dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4) Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, entro la fine del mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; salvo la modificazione di detti termini, nel caso siano interessati gli enti istituzionali.
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- f) Nominare il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto o tra persone componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i soci;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- i) in caso di necessità, e nei casi in cui il consiglio direttivo non è nella condizione di deliberare, qualsiasi siano i motivi, la continuità della gestione è assicurata dagli altri soci, che avranno l'obbligo di riunirsi in Assemblea. L'assemblea sarà indetta dal socio più anziano, informando anche il collegio dei revisori.
- j) Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Art. 12 - Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal **Consiglio Direttivo** tra i suoi componenti a **maggioranza** dei voti.
- 2) Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di

- ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze ove previsto;
- b) ha la facoltà di nominare avvocati e/o procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione di fronte all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Amministrativa;
 - c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal **Vice Presidente**, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.

Di fronte ai Soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il **Vice Presidente** è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) L'Assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da **3 componenti effettivi e da 2 supplenti**, scelti anche tra i soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, anche se non soci;
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un decimo dei soci;
 - d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - e) con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

- 1) **Le cariche sociali sono gratuite**, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di anni **3** e possono essere riconfermate.

Art. 15 - Il Bilancio

- 1) Ogni anno devono essere redatti, **a cura del Consiglio Direttivo**, i bilanci **preventivo e consuntivo** da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del **Collegio dei Revisori** dei Conti **almeno trenta giorni prima** della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.
- 3) Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l'anno solare.
- 4) Gli avanzi di gestione residuati dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse nell'anno successivo.
Durante la vita dell'Associazione, è **vietata la distribuzione di qualsiasi forma, anche indiretta**, nel rispetto del comma 6 dell'art.10 del D.L.4 dicembre 1997 n. 460, **di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali**, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Associazioni che per la legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 - Modifiche allo Statuto - scioglimento dell'Associazione

- 1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da almeno 3 consiglieri oppure da **un decimo** dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza in prima convocazione di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

- 2) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione deve essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno ed a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Associazioni locali operanti in identico o analogo settore sportivo dilettantistico, operanti preferibilmente sul territorio e comunque secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai soci.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge del C.C. previste in materia di Associazioni e società sportive dilettantistiche e delle normative del C.O.N.I. e della Federazione Ciclistica Italiana.

Art. 18 - Norme di funzionamento

- 1) Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avviso esposto nella sede sociale. I soci possono richiedere copia personale.

IL PRESIDENTE
Del Gruppo Ciclistico "La Volpe"
